



All. 1

**STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE ITALIANA DEI PROFESSORI E
DEGLI STUDIOSI DI DIRITTO TRIBUTARIO.**

Articolo 1

Denominazione e sede

1. È costituita l'associazione denominata "Associazione italiana dei professori e degli studiosi di diritto tributario" (in breve "AIPSDT").
2. L'associazione ha durata illimitata ed, in via provvisoria, ha sede in Roma, Corso d'Italia, n. 19. Con delibera del Consiglio Direttivo la sede potrà essere modificata a seguito della nomina del primo Consiglio direttivo nonché nel caso di trasferimento della sede nello stesso Comune.
3. Gli organi si riuniranno presso la sede e/o in altro luogo indicato nell'avviso di convocazione, purché nel territorio nazionale.

Articolo 2

Scopo e attività

1. L'associazione riunisce e rappresenta gli studiosi del diritto tributario che operano nelle Università e promuove lo sviluppo culturale e scientifico del diritto tributario e la sua diffusione anche territoriale, presso tutte le sedi, compresi le Autorità e gli enti, pubblici o privati, italiani, europei ed internazionali.
2. Essa è senza scopo di lucro, apartitica e aconfessionale.
3. Per il raggiungimento delle sue finalità, l'Associazione:
 - a) promuove il confronto su temi tributari di interesse generale anche svolgendo indagini di politica legislativa;

- b) valorizza l'attività didattica e di ricerca scientifica svolta dai propri associati e dagli studiosi della disciplina anche nell'attività editoriale;
- c) valorizza e promuove il ruolo e l'importanza della materia tributaria nella formazione giuridica ed economica, scolastica e universitaria, anche con istanze e pareri agli organi della pubblica amministrazione, compreso il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca;
- d) propone al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, all'ANVUR ed agli altri organi competenti, nel rispetto dei criteri generali stabiliti in sede ministeriale, i requisiti che ritenga specifici della materia e utili per la valutazione delle riviste scientifiche e delle collane del settore;
- e) partecipa a iniziative e progetti di istituzioni italiane, estere e sovranazionali;
- f) esprime orientamenti su questioni giuridiche internazionali, comunitarie, nazionali, regionali e locali;
- g) organizza convegni, dibattiti, confronti e altre tipologie di incontri culturali;
- h) promuove la costituzione di commissioni di studio;
- i) conferisce premi e borse di studio;
- l) cura pubblicazioni d'interesse nazionale ed internazionale;
- m) favorisce le occasioni di incontro con giovani studiosi italiani e stranieri e la discussione dei temi e dei risultati delle ricerche anche nel corso del loro svolgimento;
- n) realizza ogni altra attività reputata utile per il perseguimento dello scopo.



3. L'associazione può aderire a enti e/o organismi, anche stranieri o internazionali, con finalità simili o complementari e collabora con essi.

Articolo 3

Categorie di soci

1. Sono Soci ordinari dell'associazione, con diritto di voto in assemblea:


a) i professori universitari di ruolo, in servizio o in pensione, sia di prima fascia (ordinari) che di seconda fascia (associati);

b) i ricercatori a tempo determinato ed indeterminato, in servizio o in pensione cui sono equiparati gli studiosi di diritto tributario non strutturati nei ruoli che abbiano in corso di validità l'Abilitazione Scientifica Nazionale per il ruolo di prima o di seconda fascia.

Tutti i Soci ordinari devono appartenere al settore scientifico-disciplinare del Diritto tributario (IUS/12).

2. Sono Soci aggregati della associazione, privi dell'elettorato attivo e passivo per il consiglio direttivo e del diritto di voto in assemblea, gli studiosi di diritto tributario che operano nelle Università in posizione non di ruolo, come gli assegnisti di ricerca, i borsisti post-dottorato, i dottori di ricerca, che si riconoscano nelle finalità della associazione ed abbiano una adeguata e costante attività scientifica; l'ammissione quale Socio aggregato è subordinata alla delibera del Consiglio Direttivo, con efficacia triennale, a seguito della verifica dei requisiti richiesti. Il Consiglio Direttivo può determinare una quota annuale di iscrizione ridotta rispetto a quella dei Soci ordinari.

3. Con delibera del Consiglio Direttivo sono ammessi come Soci corrispondenti della associazione i professori universitari stranieri di



diritto tributario, in posizione equivalente a quella dei professori in ruolo di prima e di seconda fascia secondo i rispettivi ordinamenti.

Nella stessa categoria possono essere iscritti, su delibera del Consiglio Direttivo, i professori universitari italiani di prima fascia, in servizio o in pensione, di discipline affini o complementari al diritto tributario di indiscusso prestigio e di chiara fama.

Il Consiglio Direttivo può esonerare i Soci Corrispondenti dal pagamento della quota associativa; essi non hanno diritto di voto.

4. L'iscrizione dei soci avviene su richiesta degli interessati e previa delibera del Consiglio che verifica le condizioni di ammissibilità ed il possesso dei titoli eventualmente richiesti.

5. L'appartenenza ad altre eventuali associazioni italiane di professori universitari di diritto tributario aventi scopi e finalità analoghi non consente l'iscrizione all'associazione; l'inosservanza del divieto determina la decadenza dalla qualità di socio con delibera del Consiglio Direttivo.

Articolo 4

Diritti e doveri dei soci

1. I Soci partecipano alle iniziative promosse e organizzate dalla associazione, collaborano allo sviluppo delle attività e delle pubblicazioni curate dalla associazione, sono tenuti al pagamento di un contributo annuale in denaro ("quota associativa"), nella misura ed entro il termine fissati annualmente dal Consiglio Direttivo.

2. La qualità di Socio si perde a seguito di recesso, decadenza o esclusione ai sensi dei commi seguenti.





3. Il diritto di recesso può essere esercitato in qualsiasi momento con dichiarazione scritta trasmessa al Consiglio Direttivo. Il recesso ha effetto immediato e non origina alcun diritto in capo al Socio che intende recedere.

4. La delibera di esclusione per morosità è adottata dal Consiglio Direttivo nei confronti dei Soci che siano risultati in ritardo nel pagamento della quota associativa previa diffida scritta con intimazione al pagamento entro e non oltre i successivi 30 (trenta) giorni.

5. La delibera di esclusione per gravi motivi, tali da ledere gravemente l'onorabilità, il decoro ed il prestigio della associazione e comunque diversi dalla morosità, è adottata dall'Assemblea, a voto segreto e a maggioranza dei soci presenti, su proposta del Consiglio Direttivo e sentito il Collegio dei Probiviri, il quale deve sentire l'interessato ove ne faccia richiesta. La delibera di esclusione deve essere comunicata all'interessato con lettera raccomandata r.r. indirizzata al domicilio eletto o con posta certificata.

6. Il Socio decade al verificarsi delle circostanze che implicano la perdita dei requisiti di ammissibilità all'associazione e nell'ipotesi di cui al comma 5 dell'art. 3.

Articolo 5

Convegno annuale

1. L'associazione organizza ogni anno in una sede universitaria un convegno su un tema scelto dal Consiglio direttivo.

2. La sede del convegno è scelta secondo un criterio di rotazione fra le sedi universitarie.

Articolo 6

Organi

1. Sono organi dell'associazione:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Presidente ed il Vice Presidente;
- c) il Consiglio Direttivo;
- d) il Segretario;
- e) il Collegio dei probiviri;
- f) il Revisore contabile.

2. Tutte le cariche associative sono gratuite.

Articolo 7


Assemblea

1. L'assemblea è costituita dai Soci ordinari in regola con il pagamento delle quote associative. Possono partecipare, senza diritto di voto, i Soci aggregati ed i Soci corrispondenti.

2. L'Assemblea delibera sulle modifiche statutarie, sulle linee direttive generali dell'attività dell'associazione, sulle questioni e sulle proposte formulate dal Consiglio Direttivo e su ogni altra questione ad essa riservata dallo Statuto; approva annualmente il bilancio preventivo e il rendiconto consuntivo; elegge al suo interno il Consiglio Direttivo e il Collegio dei Probiviri.

3. L'Assemblea si riunisce almeno una volta all'anno, preferibilmente in occasione del Convegno di cui al precedente articolo 5, e comunque entro il 31 ottobre di ogni anno, per l'approvazione del bilancio.

L'Assemblea si riunisce altresì quando ne sia fatta richiesta al Consiglio



da parte di almeno un quarto dei soci ordinari con indicazione degli argomenti da inserire all'ordine del giorno.

4. L'Assemblea è convocata dal Presidente o, in caso d'inerzia, da 3 (tre) Consiglieri.

5. La convocazione è fatta mediante avviso da comunicarsi ai singoli soci almeno 15 (quindici) giorni prima della data stabilita per la riunione. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno, dell'ora dell'adunanza, l'elenco delle materie da trattare e la data dell'eventuale seconda convocazione e può essere inviata per lettera, fax o posta elettronica.

6. L'Assemblea è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà e, in seconda convocazione, con la presenza di almeno un quarto dei Soci ordinari.


7. Ogni deliberazione è presa a maggioranza degli intervenuti. Le deliberazioni relative alle modifiche dello Statuto o alla azione di responsabilità nei confronti dei membri del Consiglio Direttivo sono assunte con il voto favorevole di almeno i tre quinti dei Soci ordinari aventi la qualifica di professori universitari di ruolo a tempo indeterminato nelle Università sia di prima che di seconda fascia, anche in aspettativa o in pensione.

8. Ogni Socio può rappresentare per delega non più di due Soci di pari fascia e di pari collocazione, in ruolo o in pensione.

Articolo 8

Presidente

1. Il Presidente è eletto dall'Assemblea tra i Soci ordinari che siano



7



professori di prima fascia in servizio, dura in carica per 3 (tre) anni ed è rieleggibile una sola volta. L'elettorato attivo spetta a tutti i Soci ordinari; il voto dei soci di cui alla categoria di cui all'art. 3, comma 1, lett. b) si computa in misura pari alla metà.

In caso di parità, prevale il più anziano nel ruolo e, in caso di pari anzianità nel ruolo, il più anziano di età. Per poter essere eletto il Presidente deve conseguire il voto di almeno il 50 (cinquanta) per cento dei voti espressi al termine del primo scrutinio; negli scrutini successivi il limite minimo è pari ad almeno il 40 (quaranta) per cento.

2. Il Presidente presiede l'Assemblea ed il Consiglio e ha la rappresentanza legale dell'associazione. Spetta al Presidente di convocare il Consiglio Direttivo, eseguire le delibere del Consiglio medesimo e di porre in essere qualsiasi atto in nome e per conto dell'associazione previa delibera degli organi competenti.

Il Consiglio Direttivo può eleggere al suo interno un Vice Presidente tra i professori di prima fascia in servizio al quale il Presidente può delegare specifici atti e/o attività.

3. In caso di sua assenza o di suo impedimento temporaneo, le funzioni del Presidente sono esercitate dal Vice Presidente nonché, in caso di sua assenza o impedimento temporaneo, dal Consigliere in servizio più anziano tra i professori di ruolo di prima fascia e, in caso di pari anzianità nel ruolo, dal più anziano d'età. Se nel corso del mandato il Presidente non può esercitare le sue funzioni, queste sono attribuite, fino alla successiva assemblea, al Vice Presidente. La successiva assemblea provvede alla sostituzione.





4. Al Presidente è preclusa, a pena di decadenza, la partecipazione alle commissioni per l'Abilitazione Scientifica Nazionale ed ai concorsi banditi dai singoli Atenei.

Articolo 9

Consiglio direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è formato da 7 (sette) Consiglieri, di cui 5 (cinque) professori di prima fascia, compreso il Presidente, tra i quali al massimo 1 (uno) in pensione, 1 (uno) professore di seconda fascia in ruolo ed 1 (uno) dei soci di cui all'art. 3, comma 1, lett. b).
2. Il Consiglio Direttivo resta in carica tre anni; ogni Consigliere è rieleggibile una sola volta salvo il caso di subentro di cui al successivo comma 8. Alla scadenza del mandato il Consiglio Direttivo svolge le proprie funzioni fino alla nomina del Consiglio subentrante da parte dell'Assemblea.
3. I Consiglieri sono eletti dall'Assemblea. L' elettorato attivo e passivo spetta di diritto ai Soci ordinari con le modalità seguenti. Ciascun socio ha diritto ad esprimere una preferenza per la propria categoria di appartenenza, se in pensione quella di ultima appartenenza in ruolo. Ad eccezione dell'eventuale professore in pensione già di prima fascia, non possono essere eletti i professori e i ricercatori ed equiparati, che non possano assicurare la permanenza nel ruolo per un periodo pari alla durata del mandato. Eventuali avanzamenti di carriera non costituiscono causa di decadenza.
4. Sono eletti Consiglieri i Soci che abbiano ottenuto il maggior numero di voti. A parità di voti, è eletto il Socio più anziano nel ruolo e, in caso

9

di persistente parità, di età.

5. Non possono tuttavia essere nominati più di un Consigliere della medesima Facoltà, Dipartimento o Ateneo. Qualora si verifichi questa eventualità è eletto il Socio che conseguito il maggior numero di voti. Gli eletti esclusi sono sostituiti dai Soci che seguono nella graduatoria dei votati della stessa categoria, secondo i criteri del precedente comma 4.

6. Il Segretario è nominato tra i professori di prima fascia in ruolo con delibera del Consiglio direttivo assunta a maggioranza dei presenti.

7. Il Presidente convoca il Consiglio Direttivo quando lo ritenga necessario e comunque almeno due volte l'anno. Lo convoca inoltre quando ne sia fatta richiesta dal Segretario e da almeno due Consiglieri.

La partecipazione al Consiglio può avvenire anche in via telematica.

8. Se nel corso del triennio vengono a mancare uno o più Consiglieri, subentrano fino alla scadenza del mandato originario i professori ed i ricercatori o equiparati più votati di pari fascia, nei limiti previsti dai commi 1 e 3. L'assenza ingiustificata del Consigliere per tre sedute consecutive del Consiglio Direttivo ne comporta la decadenza, che viene dichiarata dal Consiglio stesso nella prima seduta successiva.

9. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio Direttivo è necessaria la presenza, anche in via telematica, della maggioranza dei Consiglieri. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei partecipanti. In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.

Per le materie riguardanti esclusivamente i professori ordinari deliberano solo i Consiglieri di pari fascia, anche se in pensione.

10. Al Consiglio Direttivo spetta l'ordinaria e straordinaria



amministrazione dell'Associazione. In particolare, il Consiglio svolge le attività di cui all'art. 2, attua le linee programmatiche approvate dall'Assemblea, stabilisce la misura della quota associativa, predispone il bilancio, delibera sull'ammissione di nuovi soci, procede all'esclusione dei soci morosi, propone l'esclusione dei soci per gravi motivi, può proporre all'assemblea modifiche statutarie, determina l'ammontare della quota associativa e i termini di versamento.

11. Il Presidente ed i membri del Consiglio Direttivo non possono spendere la loro qualifica al di fuori delle attività istituzionali.

12. Il Consiglio può attribuire a uno o più Consiglieri la delega ad operare in specifici settori di competenza dell'associazione nei limiti dell'ordinaria amministrazione.

Articolo 10

Segretario

1. Il Segretario coadiuva il Presidente nell'espletamento delle sue funzioni, svolge ogni attività inerente all'ordinaria amministrazione, cura l'attuazione delle delibere dell'Assemblea e del Consiglio. Provvede alla riscossione delle quote e sottopone al Consiglio gli schemi di bilancio preventivo e di rendiconto consuntivo. Il Segretario amministra il patrimonio della associazione nei limiti dell'ordinaria amministrazione.

2. Il Segretario può esigere qualsiasi pagamento rilasciando regolare quietanza e può disporre del denaro in cassa o depositato in banca, emettendo o girando assegni a nome della associazione.

Articolo 11

Collegio dei probiviri



1. Il Collegio dei probiviri è composto da tre eletti dall'Assemblea tra i Soci Ordinari, aventi la qualifica di professori universitari di ruolo a tempo indeterminato nelle Università, anche in aspettativa o in pensione, di prima fascia, e dura in carica tre anni con il limite di due mandati.

2. Il Collegio controlla la correttezza dei comportamenti dei Soci nello svolgimento delle attività sociali e, in caso di controversia tra i Soci, può proporre composizioni bonarie.

3. Il Collegio esprime altresì il proprio parere sulle proposte di esclusione per gravi motivi sottoposte dal Consiglio Direttivo all'assemblea ai sensi dell'art. 4.

Articolo 12

Revisore contabile

1. La gestione dell'associazione è controllata da un Revisore contabile dotato dei requisiti di legge. Egli dovrà accertare la regolare tenuta della contabilità sociale, redigere una relazione annuale ai bilanci, accertare la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e titoli di proprietà sociale. Potrà procedere in qualsiasi momento ad atti di ispezione e controllo.

2. Il Revisore contabile è nominato dall'Assemblea tra i soggetti in possesso dei requisiti di legge. Egli dura in carica 3 (tre) anni ed è rieleggibile una sola volta.

Articolo 13

Patrimonio e quote

1. Il patrimonio dell'associazione è costituito dalle quote annuali e dai contributi dei Soci nonché da ogni altra eventuale attribuzione o


Guardis



provento ad essa destinati da soggetti privati o pubblici.

2. L'associazione può munirsi di un proprio logo identificativo, provvedendo alla sua registrazione. Ottenuta l'esclusiva, il Consiglio Direttivo può consentire l'utilizzo del logo ai Soci o ai terzi, compatibilmente con le finalità dell'associazione, se tale uso è richiesto per iniziative promosse da Università, enti culturali, di ricerca o di provata tradizione, istituzioni giudiziarie e professionali.

Articolo 14

Esercizio finanziario

1. L'esercizio finanziario inizia il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno. E' vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge.

Articolo 15

Scioglimento

1. Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'Assemblea con il voto favorevole di almeno tre quarti dei Soci ordinari.

2. Nel caso di impossibilità di funzionamento o di continuata inattività dell'Assemblea, lo scioglimento è dichiarato con delibera del Consiglio Direttivo che accerta il verificarsi di tale situazione.

3. In caso di scioglimento il patrimonio dell'Associazione sarà devoluto a un'istituzione avente finalità di ricerca nel campo delle scienze giuridiche, che verrà individuata contestualmente alla delibera di scioglimento dell'Assemblea o, nell'ipotesi prevista nel comma





precedente, alla delibera del Consiglio Direttivo.

Articolo 16

Disposizioni di rinvio

1. Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si applicano le norme del codice civile e le leggi in materia.

Gario Nanni
Roberto Belli
Felice Barilone